



## COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

Provincia di Chieti

Via Calvario n. 9 – tel. 0871/897130 fax 0871/897251

C.F. 00235550696

e-mail [info@comune.pennapiedimonte.ch.it](mailto:info@comune.pennapiedimonte.ch.it)

<http://www.comune.pennapiedimonte.it>

### ORDINANZA N. 19 DEL 22 SETTEMBRE 2018.

#### IL SINDACO

Vista la segnalazione del Comando Corpo Forestale dello Stato di Pretoro del 22 settembre 2018, con cui si riferiva che in Pennapiedimonte (CH), sul versante a monte della strada di proprietà della S.A.S.I. S.p.a., che conduce da Piazza Balzolo in località Linaro in zona A del Parco Nazionale della Maiella, si è verificato un distacco di materiale lapideo con conseguente frana sulla sede stradale di alcuni massi di considerevoli dimensioni, palesandosi altresì il pericolo di ulteriori cadute di massi dalla sede in cui si è verificato il predetto crollo tale da rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che anche a seguito del sopralluogo effettuato dal sottoscritto in data 22.09.2018 si ravvisa una situazione tale da rappresentare un pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità in quanto la zona è frequentata da turisti ed escursionisti e cittadini in genere;

Rilevata la necessità e urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità, nelle more di una necessaria verifica tecnico-geologica, sul versante a monte della strada di proprietà della S.A.S.I. S.p.a., che conduce da Piazza Balzolo in località Linaro in zona A del Parco Nazionale della Maiella;

Visto l'art. 30 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 e modificato con Legge n. 120 del 29 luglio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli art. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento Locale Approvato con D. L.gs numero 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre ed ulteriori vigenti disposizioni di legge in materia;

#### ORDINA

**Il divieto assoluto di transito pedonale e veicolare sulla strada di proprietà della S.A.S.I. S.p.a., che conduce da Piazza Balzolo sino in località Linaro, in zona A del Parco Nazionale della Maiella, nonché il divieto di transito pedonale e veicolare sulla sottostante strada comunale che da località Balzolo conduce in Località Linaro e in generale il divieto di transito sia veicolare che pedonale su tutto il versante attraversato dalle predette strade da località Balzolo sino alla località Linaro, la presente ordinanza è valida sino ad espressa revoca della stessa.**

#### SI AVVERTE

- che il responsabile del settore tecnico e R.U.P. è il geom. Giuseppe Micucci al quale sarà possibile rivolgersi per eventuali comunicazioni e/o estrarre copia della relativa documentazione e/o ottenere ogni utile informazione al riguardo;

- che il contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

- Copia della presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la sua pubblicazione e trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Guardiagrele (CH) e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Pretoro (CH) per l'esatta ottemperanza della stessa e per le verifiche del caso.

IL SINDACO

avv. Giuseppe Di Giorgio

